



IL COMMISSARIO DELEGATO - PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026

“Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”

ORDINANZA N. 2 DEL 10 FEBBRAIO 2026

* * *

IL COMMISSARIO DELEGATO - PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 *“Codice della Protezione civile”*;

Visto l'art. 107 (*funzioni mantenute allo Stato*) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000 *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022 n. 9, concernente il *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.”*;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana”;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 gennaio 2026, n. 1180 *“Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 3 febbraio 2026;

Visto l'art.1, commi 1 e 2, della sopracitata Ordinanza 30 gennaio 2026, n. 1180, ai sensi del quale:

“1 Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa i Presidenti delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia sono nominati Commissari delegati.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente Ordinanza, i Commissari delegati, ... possono ... individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dalle Regioni o dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [omissis]”;

Visto l'art. 4 della citata Ordinanza n. 1180/2026, rubricato (*Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori*) che ai commi 3,4,5 e 6 dispone:

“3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all’articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i Commissari delegati definiscono, anche attraverso la predisposizione di apposite piattaforme informatiche che consentano senza ulteriori oneri a carico delle risorse stanziare per l’emergenza la compilazione della modulistica di cui al comma 6, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All’esito della ricognizione di cui al comma 3, lettere a) e b) a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i Commissari delegati provvedono a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d’atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente Ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all’articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza.”.

Vista la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l’emergenza regionale;

Vista la legge regionale 30 gennaio 2026, n. 3 recante *“Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), parte prima, n. 6 del 2 febbraio 2026;

Visto il D.P. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

Vista la disposizione commissariale n. 1 del 4 febbraio 2026 con cui è stato costituito l’Ufficio commissariale - struttura di supporto e nominato il Preposto nella persona del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista l’Ordinanza commissariale n. 1 del 10 febbraio 2026 con la quale sono stati individuati Soggetti attuatori il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico per tutte le azioni di cui all’Ordinanza n. 1180/2026 e il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile per le azioni di cui all’art. 17 della medesima Ordinanza e per la gestione delle attività di volontariato, di emergenza e primo soccorso;

Vista la superiore Ordinanza commissariale che individua, altresì, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico quale responsabile del coordinamento di tutti gli interventi e dei

rapporti con e tra i soggetti attuatori per il perseguimento delle finalità di cui all'Ordinanza n. 1180/2026;

Visto in particolare il citato art. 4, comma 3, lett. b) dell'Ordinanza n. 1180/2026 che prevede che al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza, i Commissari delegati definiscono, la stima delle risorse da impiegare *“per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva”*;

Visto che nell'elenco dei territori comunali oggetto di applicazione dell'Ordinanza n. 1180/2026 e allegato alla stessa è stato espressamente incluso il Comune di Niscemi colpito dalla frana che ne ha interessato il territorio, per cui il sostegno economico previsto dall'Ordinanza si applica anche alle attività economiche e produttive che hanno subito danni causalmente collegati al detto evento calamitoso;

Ritenuto di dovere individuare l' IRFIS-FinSicilia S.p.A., Società partecipata dalla Regione Siciliana, quale soggetto attuatore per tutte le iniziative volte all'immediato sostegno delle attività economiche e produttive che hanno subito danni e perdite in conseguenza degli eventi calamitosi di cui all'O.C.D.P.C. 30 gennaio 2026, n. 1180, ivi inclusa la frana di Niscemi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b) della medesima;

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto,

DISPONE

ART. 1

Individuazione del soggetto attuatore.

L' IRFIS-FinSicilia S.p.A. è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le iniziative volte all'immediato sostegno delle attività economiche e produttive che hanno subito danni e perdite in conseguenza degli eventi calamitosi di cui all'O.C.D.P.C. 30 gennaio 2026, n. 1180, ivi inclusa la frana di Niscemi, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b) della medesima.

ART. 2

Competenze del Soggetto attuatore

1. Il Soggetto attuatore dovrà:

- a) predisporre tempestivamente apposite piattaforme informatiche che consentano, senza ulteriori oneri a carico delle risorse stanziare per l'emergenza, la compilazione della modulistica allegata all'ordinanza n. 1180/2026, MODULO C1 *“Riconoscimento dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive”* e, a tal fine, predisporre apposito avviso pubblico, previa acquisizione di specifiche direttive dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Attività produttive ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L.r. n. 3/2026;
- b) effettuata la superiore ricognizione, redigere apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva;
- c) fornire, entro il 2 marzo 2026, la stima delle risorse necessarie da inoltrare al Dipartimento regionale tecnico nella qualità di Ufficio Commissariale – struttura di supporto, affinché provveda agli adempimenti di cui all'art. 4 dell'Ordinanza n. 1180/2026;
- d) individuare con apposito provvedimento, condiviso dal Dirigente Generale delle Attività Produttive e da sottoporre alla firma del Commissario delegato, i criteri di priorità e le modalità attuative per riconoscere i contributi ai beneficiari ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza n. 1180/2026, nei limiti delle risorse disponibili;
- e) predisporre gli elenchi dei beneficiari dei contributi, selezionati in base ai criteri individuati dal provvedimento di cui alla precedente lett. d), da sottoporre al Dipartimento regionale tecnico nella qualità di Ufficio Commissariale – struttura di supporto e da inviare, per il

tramite dello stesso, per presa d'atto al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 4, comma 4, Ordinanza n. 1180/2026);

- f) provvedere all'erogazione dei contributi nell'ordine di cui all'elenco suindicato e nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative ai sensi dell'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza n. 1180/2026.
- g) Il Soggetto Attuatore dovrà procedere speditamente nelle varie fasi, adottando le procedure di legge consentite al fine della celere realizzazione delle attività assegnate con la massima urgenza.
- h) Il Soggetto Attuatore dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Commissariale istituito giusta Disposizione n. 1 del 4 febbraio 2026 degli atti adottati.
- i) Il Soggetto Attuatore è tenuto alla rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, dell'Ordinanza n. 1180/2026.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, unitamente al “*MODULO C1 Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*”, allegato all'O.C.P.C.D. n. 1180/2026, sul sito della Regione Siciliana e sull'istituendo sito del Commissario delegato.

IL COMMISSARIO DELEGATO
O.C.D.P.C. n. 1180 del 30/01/2026
PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
(SCHIFANI)